

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 656 DEL 05/06/2012

OGGETTO: Disegno di legge "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati" - Preadozione

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 11/06/2012

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la legge regionale n. 23/2007;

Vista la la DCR 274/2008;

Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 186-bis della l. 191/2009;

Vista la sentenza del T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 09-07-2010, n. 402;

Considerato l'art. 15 della l.r. 4/2011;

Visto il d.l. 216/2011 (convertito in l. 14/2012);

Visto l'art. 68 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 18;

Visto il d.l. 1/2012 che ha aggiunto l'art. 3-bis al d.l. 138/2011;

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Relazione al Disegno di legge "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti territoriali integrati" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti territoriali integrati";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati" e la relazione che lo accompagna;
2. di trasmettere il suddetto atto al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20;
3. di dare mandato all'Assessore alla Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente di seguire ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
4. di rinviare a successiva deliberazione, da adottare dopo l'acquisizione del parere di cui al punto 2 o comunque decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. n. 20/2008, la definitiva approvazione del disegno di legge avente ad oggetto: "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti territoriali integrati”.

RELAZIONE

La Regione Umbria, con la L. 23/2007, ha disposto che “le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale Integrato, di seguito A.T.I” (art. 17, comma 1). Più specificatamente, gli ATI assolvono a tutte le funzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 “in materia di risorse idriche e rifiuti, in particolare a quelle di autorità di ambito”. Gli ATI sono definiti dall’art. 18 della LR 23/2007 come una “forma speciale di cooperazione tra gli enti locali” con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali ed in particolare quelle ordinamentali; successivamente la DCR 274/2008 ha individuato 4 A.T.I. con ambiti territoriali corrispondenti a quelli delle 4 Aziende U.S.L. regionali. Di fatto gli A.T.I. costituiscono una forma di esercizio associato di determinate funzioni da parte dei Comuni.

In seguito, l’art. 2, comma 186-bis della l. 191/2009 ha previsto, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo e le regioni devono attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il termine previsto è stato più volte prorogato, da ultimo con il d.l. 216/2011 (convertito in l. 14/2012) sino al 31 dicembre 2012.

Peraltro, la Regione Umbria con l’art. 15 della l.r. 4/2011 ha chiarito che “in attuazione di quanto disposto dal comma 186- bis, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [...] e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni previste in capo alle Autorità d’ambito territoriale dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono esercitate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al capo III del titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione)”. In pratica, si è chiarito che con l’istituzione degli ATI ai sensi della l.r. 23/2007 si è sostanzialmente anticipata la soppressione degli ATO

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevista dalla sopravvenuta legislazione statale. In tal senso aveva statuito anche il T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 09-07-2010, n. 402; inoltre, secondo il TAR, il legislatore statale con l'articolo 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, "non ha voluto senz'altro ripudiare la scelta di gestire il servizio in un ambito sovracomunale; ma soltanto consentire una riallocazione delle funzioni (alla Regione, alle Province, a forme associative o convenzionali tra Comuni) secondo le diverse esigenze dei territori e delle collettività regionali, prevedendo comunque (evidentemente, per ragioni di contenimento della spesa) l'eliminazione di un'entificazione autonoma del soggetto titolare delle funzioni".

Successivamente, l'art. 68 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 18 ha demandato alla Giunta regionale il compito di presentare entro il 31 dicembre 2011 la proposta di legge di soppressione degli ATI, attenendosi, tra l'altro, anche al principio di dimensionare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti in un unico ambito territoriale regionale.

Nell'ambito delle recenti norme statali in materia di concorrenza nei servizi locali, il d.l. 1/2012 ha aggiunto l'art. 3-bis al d.l. 138/2011. La norma demanda alle Regioni il compito di organizzare, entro il termine del 30 giugno 2012 (termine che tutti i primi commentatori hanno considerato di difficile se non impossibile realizzabilità), lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Quindi, la disposizione non riguarda, per evidenti ragioni di illogicità di imporre per loro una gestione su area vasta, i servizi pubblici locali non di rilevanza economica e quelli anche a rilevanza economica ma non a rete (ad esempio parcheggi, servizi cimiteriali, ecc.). Sono invece considerati "a rete" non soltanto quelli che sono dotati di una infrastruttura fisica (binari ferroviari, acquedotti) che garantisce la distribuzione del servizio agli utenti finali, ma più ampiamente quelli che dipendono da infrastrutture tecniche localizzate sul territorio e/o seguono un criterio a rete (la distribuzione postale, il servizio di trasporto su gomma a percorsi fissi). Sono a rete i trasporti, di qualsiasi tipo, il servizio rifiuti, la depurazione delle acque luride, oltre al gas e all'energia (così Vigneri, Il punto sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dopo il referendum del giugno 2011 e i successivi interventi legislativi, 4/2012).

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica deve essere "di norma" non inferiore a quella del territorio provinciale. Infatti, la disposizione consente alle Regioni di individuare anche bacini di dimensione diversa da quella provinciale, ma opportunamente motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio (anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012).

La norma riguarda quindi indistintamente tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ma viene fatta una precisazione affermando che, “fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma” (quindi quello del 30 giugno 2012), “è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma”. Come evidenziato anche dal Dossier Camera n. 606 del 6 marzo 2012 al d.l. 1/2012, la clausola di salvaguardia introdotta “si giustifica con la necessità di coordinare le disposizioni in esame con le normative di settore che prevedono l'organizzazione di singoli servizi pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi dell'articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall'articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Il presente ddl detta norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e provvede a sopprimere gli ATI in attuazione dell'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18. Il ddl individua l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lett. g) e 200 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Le funzioni già esercitate dai 4 ATI in materia di risorse idriche e rifiuti sono conferite ad un unico soggetto, l'Autorità Umbra per i Rifiuti e le risorse Idriche (AURI), cui partecipano tutti i comuni della Regione. Gli organi dell'AURI sono espressione dei Comuni della Regione. Infatti, è prevista una Assemblea, composta dai Sindaci di tutti i comuni della Regione o assessori da loro delegati, che elegge il Consiglio direttivo, composto esclusivamente da sindaci; a sua volta il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'AURI.

Le altre funzioni già esercitate dagli ATI in materia di politiche sociali e turismo sono state conferite alle Unioni speciali di comuni dalla l.r. 18/2011, mentre quelle in materia di sanità sono conferite alle medesime Unioni speciali di comuni dal presente ddl.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti territoriali integrati”.

Titolo I
Principi generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge:
 - a) detta norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - b) sopprime gli Ambiti territoriali integrati di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione), in attuazione dell’articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

2. La presente legge ha la finalità di garantire e migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi a tutela dell’utenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
 - a) riconoscimento dell’acqua come bene primario essenziale e insostituibile per la vita dell’uomo;
 - b) proprietà pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee;
 - c) garanzia della disponibilità e accesso individuale e collettivo all’acqua in quanto diritto fondamentale e inviolabile della persona;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- d) utilizzo delle risorse idriche salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future e riduzione degli sprechi;
- e) rispetto dei criteri di equità sociale, solidarietà, efficienza ed efficacia.

4. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

- a) tutela dell'ambiente e della salute umana;
- b) gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità e cooperazione;
- c) gestione dei rifiuti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006;
- d) rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia.

Titolo II

Organizzazione territoriale dei servizi idrici e dei rifiuti

Art. 2

(Ambito territoriale ottimale)

1. L'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lett. g) e 200 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Art. 3

(Autorità Umbra per i Rifiuti e le risorse Idriche - AURI)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Autorità Umbra per i Rifiuti e le risorse Idriche (AURI), cui partecipano tutti i comuni della Regione. L'AURI ha personalità giuridica di diritto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile.

2. Il decreto del Presidente della Regione di istituzione dell'AURI individua anche le modalità e i termini per avviare le procedure per l'insediamento degli organi dell'AURI, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Sono conferite all'AURI le funzioni in materia di risorse idriche e rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, già esercitate, ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), dagli Ambiti Territoriali Integrati – A.T.I. che sono soppressi ai sensi dell'articolo 15.

4. L'AURI esercita le proprie funzioni nell'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2.

5. L'AURI ha un proprio Statuto e un regolamento di organizzazione.

6. All'AURI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali.

Art. 4
(Organi dell'AURI)

1. Sono organi dell'AURI:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'Assemblea;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 5
(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AURI, ne promuove e coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sull'andamento complessivo degli uffici, esercita tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuiti allo stesso dalla presente legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione, e in particolare:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'AURI e i gestori del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;
- b) presenta annualmente all'Assemblea una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Consiglio direttivo.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite nello Statuto dell'AURI.

Art. 6
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da Sindaci eletti dall'Assemblea secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. Il Consiglio direttivo, in particolare, provvede:

- a) all'elezione del Presidente dell'AURI;
- b) all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
- c) alla predisposizione e approvazione del Programma triennale e annuale delle attività e degli interventi, sulla base degli indirizzi e linee guida formulati dalla Giunta regionale;
- d) alla elaborazione e approvazione del Piano d'Ambito del servizio idrico e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti;
- e) alla definizione delle procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché della durata dell'affidamento della gestione;
- f) alla determinazione delle tariffe;
- g) all'affidamento della gestione del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) all'approvazione del regolamento e della carta dei servizi;
- i) allo svolgimento dei controlli sull'osservanza della convenzione da parte del gestore;
- j) allo svolgimento dei controlli economici e gestionali sull'attività dei soggetti gestori verificando l'attuazione dei programmi delle attività e degli interventi e le modalità di applicazione della tariffa.

3. Qualora, anche a seguito dell'attività di cui al comma 2, lettere i) e j), risultino

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge, dalla convenzione o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nei piani d'ambito, il Consiglio direttivo interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri conferiti dalla legge, dalla convenzione o dal contratto. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, il Consiglio direttivo, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo anche a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

4. Al Consiglio direttivo compete l'adozione di ogni decisione che non rientri nelle funzioni degli altri organi dell'AURI e nelle attribuzioni della dirigenza.

Art. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci di tutti i comuni della Regione o assessori o consiglieri comunali da essi delegati.

2. Salvo diversa previsione dello Statuto dell'AURI, il Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori il Sindaco del comune di dimensioni demografiche immediatamente inferiori.

3. L'Assemblea, in particolare, provvede a:
- a) approvare lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell'AURI;
 - b) nominare il collegio dei revisori dei conti;
 - c) formulare obiettivi al Consiglio direttivo per l'amministrazione dell'AURI e a verificare i risultati conseguiti;
 - d) esprimere un parere sulla proposta di bilancio di previsione pluriennale e annuale e di conto consuntivo entro venti giorni dalla trasmissione della stessa, decorsi i quali il Consiglio direttivo procede anche in assenza del parere;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- e) esprimere un parere sul programma triennale e annuale delle attività e degli interventi entro venti giorni dalla loro trasmissione, decorsi i quali il Consiglio direttivo procede anche in assenza del parere;
- f) esprimere un parere sul Piano d'Ambito del servizio idrico e sul Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti entro venti giorni dalla loro trasmissione, decorsi i quali il Consiglio direttivo procede anche in assenza del parere;
- g) formulare indicazioni per la determinazione delle tariffe;
- h) formulare proposte circa le modalità specifiche di gestione e organizzazione dei servizi, nonché segnalare al Consiglio direttivo elementi specifici attinenti le modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un terzo dei comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza della popolazione della regione.

5. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresenti anche la maggioranza della popolazione degli stessi comuni.

Art. 8
(Il collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI. E' composto da tre membri nominati dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

2. Il Collegio dei revisori redige una relazione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo. Trasmette al Consiglio direttivo e all'Assemblea una relazione trimestrale sull'attività svolta.

3. Laddove il Collegio dei revisori riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riferisce immediatamente all'Assemblea e al Presidente della Regione.

Art. 9

(Statuto e regolamento di organizzazione)

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'AURI sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

2. Lo Statuto e il regolamento di organizzazione sono approvati dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei comuni che compongono l'Assemblea che rappresenti anche la maggioranza della popolazione della regione.

3. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'AURI, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. In particolare, lo Statuto deve:

- a) stabilire un numero di componenti il Consiglio direttivo, compreso il Presidente, da un minimo di quattro a un massimo di dodici;
- b) prevedere che i Sindaci dei due Comuni di maggiori dimensioni demografiche della Regione sono componenti di diritto del Consiglio direttivo;
- c) garantire nel Consiglio direttivo una rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
- d) garantire nel Consiglio direttivo una adeguata rappresentanza alle diverse aree territoriali della regione.

4. Lo Statuto individua la sede legale dell'AURI e può prevedere che l'Assemblea organizzi i propri lavori, in particolare ai fini di cui all'art. 18, commi 1 e 2, anche mediante proprie articolazioni interne territoriali di dimensioni non inferiori a quelle degli ambiti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 274 del 16 dicembre 2008, Allegato A, lettera A).

5. Lo Statuto prevede, inoltre, le forme di informazione e consultazione della popolazione, nonché di concertazione, in ordine agli atti fondamentali, con le rappresentanze degli utenti e dei consumatori e con le associazioni ambientaliste.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 10

(Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell'AURI)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività l'AURI è dotata di risorse umane e strumentali. L'AURI può anche avvalersi, tramite apposite convenzioni, di uffici e servizi degli enti locali.

2. Il regolamento di organizzazione definisce modalità e condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AURI, nonché per l'organizzazione interna dell'AURI.

Art. 11

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.

2. In particolare, la Giunta regionale:

- a) formula indirizzi e linee guida ai fini della attività dell'AURI, in particolare per la predisposizione del programma triennale delle attività e degli interventi infrastrutturali;
- b) stabilisce criteri ed indirizzi per l'elaborazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006;
- c) verifica la conformità dei piani e programmi dell'AURI alla normativa e agli atti di programmazione regionali;
- d) svolge attività specifiche di segnalazione, vigilanza e controllo volte alla tutela degli utenti del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;
- e) promuove iniziative per la riduzione dei consumi, per il risparmio idrico e per la costituzione di riserve idriche;
- f) promuove iniziative volte alla riduzione o omogeneizzazione delle tariffe;
- g) nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge;
- h) esercita la vigilanza e il controllo sull'attività dell'AURI;
- i) definisce con apposito atto le modalità per l'acquisizione dall'AURI e dal

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

soggetto gestore di tutti gli atti, i dati e le informazioni relativi ai servizi di cui alla presente legge;

- j) esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) qualora l'AURI non intervenga ai sensi dell'articolo 6, comma 3. A tal fine la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'art. 16 della l.r. 23/2007.
- k) esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata o ritardata approvazione da parte dell'AURI del Programma triennale e annuale delle attività e degli interventi e dei piani d'Ambito del servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti. A tal fine la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'art. 16 della l.r. 23/2007.

Art. 12

(Piano d'ambito per il servizio idrico).

1. Il Consiglio direttivo di cui all'articolo 6 adotta ed approva il piano d'ambito per il servizio idrico.

2. Il piano d'ambito di cui al comma 1 specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all'evoluzione demografica ed economica dei territori.

3. Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano d'ambito prevede in particolare:

- a) la ricognizione delle infrastrutture;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale ed organizzativo;
- d) il piano economico finanziario.

4. Il piano d'ambito è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 13

(Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione dei rifiuti).

1. Il Consiglio direttivo di cui all'articolo 6 adotta ed approva il piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il piano d'ambito di cui al comma 1 specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all'evoluzione demografica ed economica dei territori.

3. Ai sensi dell'art. 201, comma 3 del d.lgs. 152/2006, il piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende un programma di interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:

- a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;
- b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6 del d.lgs. 152/2006;
- c) le tariffe riferite ai servizi;
- d) i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale;
- e) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal Piano regionale;
- f) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già presenti sul territorio;

- g) l'individuazione, nel rispetto del Piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;
- h) le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione;
- i) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;
- l) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 della l.r. 11/2009 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.

4. Il piano d'ambito è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.

5. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, l'AURI affida, nel rispetto della normativa vigente, le attività di:

- a) gestione ed erogazione del servizio, che può essere comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- b) raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ambito territoriale.

6. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.

Titolo III
Soppressione degli A.T.I.

Art. 14
(Conferimento delle funzioni degli A.T.I.)

1. Sono conferite all'AURI, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della presente legge, le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di risorse idriche e rifiuti.

2. I comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l.r. 18/2011, esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le Unioni speciali di comuni le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di politiche sociali e turismo.

3. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le Unioni speciali di comuni le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia sanità.

Art. 15
(Soppressione degli A.T.I.)

1. In attuazione dell'articolo 68 della l.r. 18/2011 gli Ambiti territoriali integrati di cui al Capo III del Titolo II della l. r. 23/2007 sono soppressi con le modalità di cui al presente articolo.

2. Ciascun ATI continua ad esercitare le funzioni in materia di sanità, politiche sociali e turismo di cui all'art. 17 della l.r. 23/2007, anche in riferimento a parti del proprio territorio, fino al conseguimento dell'efficacia di tutti gli atti costitutivi delle Unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011 ricadenti nel proprio territorio.

3. L'esercizio da parte delle Unioni speciali di comuni delle funzioni in materia di sanità, politiche sociali e turismo già esercitate dagli A.T.I. ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 23/2007 avviene, per ciascuna Unione speciale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di comuni, dalla data di conseguimento dell'efficacia del proprio atto costitutivo.

4. Gli ATI continuano a esercitare le funzioni in materia di risorse idriche e rifiuti di cui all'art. 17 della l.r. 23/2007, sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

5. Il conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 23/2007 in materia di risorse idriche e rifiuti avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

6. Ciascun A.T.I. è soppresso dal momento della realizzazione di entrambe le seguenti condizioni:

- a) conseguimento dell'efficacia di tutti gli atti costitutivi delle Unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011 ricadenti nell'ambito territoriale di ciascun A.T.I.;
- b) conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli ATI in materia di risorse idriche e rifiuti;

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

(Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte delle Unioni speciali di comuni)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli ATI approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di sanità, politiche sociali e turismo.

2. Gli ATI, dalla data del conseguimento dell'efficacia degli atti costitutivi delle Unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011 ricadenti nel proprio territorio, avviano le procedure per stipulare specifici accordi con le Unioni speciali di comuni e i comuni interessati per il trasferimento o la assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle Unioni speciali di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comuni o ai comuni interessati. La stipula degli accordi avviene sulla base della ricognizione di cui al comma 1, dell'individuazione delle dotazioni umane e strumentali di cui all'art. 12, comma 2 della l.r. 18/2011 e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.

3. Nelle more delle procedure per la stipula degli accordi di cui al comma 2, le Unioni Speciali di comuni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali indicate nella ricognizione di cui al comma 1.

Art. 17

(Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte dell'AURI)

1. Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di istituzione dell'AURI, di cui all'art. 3, comma 1, e fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo, il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della Regione svolge tutte le attività necessarie al fine:

- a) dell'insediamento dell'Assemblea dell'AURI;
- b) dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione;
- c) dell'insediamento del Consiglio direttivo;
- d) dell'avvio delle procedure per l'individuazione dei componenti del Collegio dei revisori;
- e) di garantire il conferimento delle funzioni all'AURI in materia di risorse idriche e rifiuti, in particolare provvedendo a effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. e in particolare delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione degli ATI per lo svolgimento delle funzioni in materia di risorse idriche e rifiuti.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della Regione si avvale delle strutture tecniche degli ATI.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della Regione svolge le funzioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cui ai commi 1 e 9 il Sindaco del Comune di dimensioni demografiche immediatamente inferiore.

4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di istituzione dell'AURI di cui all'art. 3, comma 1, il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della Regione convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.

5. In caso di mancata convocazione entro il termine di cui al comma 4, l'Assemblea dell'AURI è convocata dal Presidente della Regione.

6. L'Assemblea dell'AURI approva lo Statuto e il Regolamento di organizzazione entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'art. 16 della l.r. 23/2007.

8. Il Consiglio direttivo nella seduta di insediamento, in particolare, elegge il Presidente dell'AURI e prende atto della ricognizione di cui al comma 1, lettera e).

9. In caso di mancata elezione del Presidente nella seduta di insediamento del Consiglio direttivo, fino alla sua elezione svolge le funzioni di Presidente il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della Regione.

10. Dalla data di insediamento di tutti gli organi di cui all'articolo 4 sono conferite all'AURI le funzioni già esercitate dagli A.T.I in materia di risorse idriche e rifiuti e l'AURI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. relativi alle medesime funzioni.

Art. 18

(Disposizioni transitorie relative al servizio idrico e al servizio di gestione dei rifiuti)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. I piani d'ambito relativi agli Ambiti territoriali integrati di cui alla l.r. 23/2007 adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 6.

2. Le previsioni dei piani di ambito approvati dagli ATI ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l. r. 23/2007 o dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 1 si applicano sino alla approvazione del piano di ambito dell'intero territorio regionale da parte del Consiglio direttivo dell'AURI.


3. Dalla data di insediamento di tutti gli organi di cui all'articolo 4 l'AURI subentra agli A.T.I. nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio eventualmente già avviate alla medesima data.

4. L'AURI provvede, entro il 31 dicembre 2016, all'adozione e approvazione del piano d'ambito relativo all'intero territorio regionale, previa ricognizione dell'impiantistica esistente e individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi.

5. L'AURI individua le soluzioni gestionali ottimali in relazione all'ambito territoriale regionale, procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse.

Art. 19

(Abrogazioni e modifiche della l.r. 23/2007 e della l.r. 11/2009; eventualmente anche della l.r. 18/2011)



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati"
- Preadozione

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 04/06/12

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: Disegno di legge "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti e soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati"
- Preadozione

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 04/06/2012

Assessore Silvano Rometti

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore